

LA CIRCOLARE “STOCCHI”

GIORNO 11 SETTEMBRE 2012, NEL CONFRONTO CON TRENITALIA E LA HOLDING SULLA CIRCOLARE INTERNA A TEMA “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CCNL DELLA MOBILITÀ/AREA CONTRATTUALE ATTIVITÀ FERROVIARIE E DEL CONTRATTO AZIENDALE DI GRUPPO FS” (ORMAI TRISTEMENTE CONOSCIUTA COME “CIRCOLARE STOCCHI), ABBIAMO, CON FERMEZZA E CAPARBIETÀ, RIPORTATO L’ESTREMO DISAPPUNTO E LA TOTALE CONTRARIETÀ VERSO LE INTERPRETAZIONI CAPZIOSE CONTENUTE IN ESSA, OVVERO CONTRO TUTTO CIÒ CHE NELLA STESSA NON È UN FEDELE RIPORTO DI BRANI DI TESTI CONTRATTUALI.

UN’INIZIATIVA, QUESTA, DELLA QUALE SI FATICA AD INDIVIDUARE LA RATIO.

CON PIACERE, ABBIAMO RICONTRATO LA COMUNE IDENTITÀ DI VEDUTE DA PARTE DI TUTTI GLI ALTRI SINDACATI PRESENTI AL TAVOLO E, FORTI DI UN’ASSOLUTA INTRANSIGENZA VERSO UN’INTERPRETAZIONE NON CORRETTA E/O COERENTE DEI DETTAMI CONTRATTUALI, ALLA FINE DI UN CONFRONTO CHE A VOLTE È STATO CARATTERIZZATO DA SCONTRI VERBALI PARTICOLARMENTE ACCESI, SIAMO RIUSCITI A REGISTRARE LA DIPONIBILITÀ AZIENDALE A RIVEDERE QUANTO DA NOI ECCEPITO SUI CONTENUTI DELLA FAMIGERATA “CIRCOLARE”, CON UNA NUOVA DISPOSIZIONE.

IN ATTESA DI PRENDERE VISIONE DI COME E QUANTO LA RIVISITAZIONE IN QUESTIONE SAPRÀ COGLIERE TUTTO CIÒ CHE IL FRONTE SINDACALE HA OBIETTATO, ABBIAMO COMUNICATO L’INDISPONIBILITÀ A QUALUNQUE ALTRO CONFRONTO TRA LE PARTI.



Divisione Passeggeri Regionale
c.a. Francesco Cioffi

Divisione Passeggeri N/I
c.a. Gianfranco Battisti

Divisione Cargo
c.a. Mario Castaldo

Direzione Tecnica
c.a. Donato Carillo

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
c.a. Enrico Grigliatti

Direzione Pianificazione Strategica
c.a. Ernesto Sicilia

Direzione Sistemi Informativi
c.a. Danilo Gismondi

Direzione Acquisti
c.a. Luciana Perfetti

Direzione Affari Legali e Societari
c.a. Elisabetta Scosceria

Direzione Pianificazione Industriale
c.a. Valerio Giovine

Direzione Logistica Industriale
c.a. Daniela Chiappini

Direzione Audit
c.a. Alessandra Vari

Relazioni Istituzionali
c.a. Alberto Sebastiano Scattone

Protezione Aziendale
c.a. Attilio Ingravalle



e pc. Amministratore Delegato
c.a. Ing. Vincenzo Soprano

Direzione Risorse Umane e Organizzazione:

Relazioni Industriali, Costo Lavoro e Gestione del Personale
c.a. Marco Pagani

Organizzazione Sviluppo e Formazione
c.a. Claudio Guitoli

Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità
c.a. Martino Antonio Rizzo

Amministrazione e Servizi al Personale
c.a. Pietro Vicino

Oggetto: Disposizioni Attuative del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012

In applicazione ed in coerenza con quanto previsto nel nuovo CCNL Mobilità Attività Ferroviarie e nel Contratto Aziendale di Gruppo FS si riportano di seguito le disposizioni attuative dei dettati contrattuali sopra evidenziati, che annullano e sostituiscono quelle emanate in data 27 ottobre 2003.

1 Orario di lavoro (adeguamento orario settimanale a 38 ore per tutto il personale, ad eccezione del personale mobile):

In applicazione del 1° capoverso del punto 1.1 dell'art. 28 del nuovo CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e del punto 1.1 dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, **a decorrere dal 1° settembre 2012**, l'orario di lavoro settimanale per tutto il personale della Società Trenitalia è fissato in **38 ore**.

Al fine di adeguare le prestazioni di lavoro al nuovo orario settimanale a 38 ore, si forniscono le seguenti disposizioni, da applicare in via sperimentale, a decorrere dal 01.09.2012, in attesa dell'eventuale confronto di merito con le competenti RSU/Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali, se richiesto.

1.1 Turni in terza e turni in seconda di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con periodo di lavoro giornaliero programmato pari a 8 ore:

Confermando la durata dell'articolazione dei periodi di lavoro giornaliero, i turni saranno riprogrammati tenendo conto della durata dell'orario di lavoro settimanale pari a 38 ore calcolata come media nel turno, di norma nel mese, come previsto al 2° capoverso del punto 1.1 del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.



1.2 Turni in terza e turni in seconda di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con periodi di lavoro giornaliero programmato diverso da 8 ore:

Confermando la durata dell'articolazione dei periodi di lavoro giornaliero, i turni saranno riprogrammati tenendo conto della durata dell'orario di lavoro settimanale pari a 38 ore calcolata come media nel turno, di norma nel mese, come previsto al 2° capoverso del punto 1.1 del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.

1.3 Turni in seconda di cui alla lettera c) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con periodo di lavoro giornaliero programmato pari a 7 ore e 12 minuti (o a 6 ore e 48 minuti per la manovra) sviluppati su 5 giorni settimanali (lun-ven):

Le prestazioni giornaliere saranno aumentate di 24 minuti (48 minuti per la manovra), riprogrammando i turni di servizio in modo da evitare sovrapposizioni.

1.4 Prestazioni uniche giornaliera, di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con orario settimanale attualmente distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani con orario spezzato:

L'articolazione dell'orario settimanale di 38 ore sarà la seguente:

- a) dal martedì al giovedì:
dalle ore 08.00 alle ore 13.30, con fascia rigida dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
dalle ore 14.00 alle ore 17.10, con fascia rigida dalle ore 14.15 alle ore 16.45;
- b) il lunedì e il venerdì:
dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con fascia rigida dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
- c) durante le suddette fasce rigide tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio e può assentarsi solo se autorizzato, utilizzando le attuali procedure;
- d) nelle giornate dal martedì al giovedì l'intervallo non retribuito di 30 minuti tra le due prestazioni giornaliere può essere effettuato nella fascia tra le ore 13.00 e le ore 14.15;
- e) nelle giornate dal martedì al giovedì, al personale verrà riconosciuto, per ogni prestazione effettivamente resa ai sensi dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, la fruizione del pasto (art. 18, punto 1 del Contratto Aziendale di Gruppo FS);
- f) le minori prestazioni effettuate nel mese in orario flessibile dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo;
- g) le minori prestazioni nelle fasce di rigidità relative al personale del livello Q – Quadri, al quale è richiesto il rispetto della prestazione minima settimanale, dovranno essere giustificate dal proprio responsabile.

1.5 Prestazioni uniche giornaliera, di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con orario settimanale distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì, con articolazione diversa rispetto a quella di cui al precedente punto 1.4 (ad esempio: 4 lunghe e 1 corta; 5 giornate a 7 ore e 12 minuti; ecc.):



Le prestazioni saranno aumentate di 24 minuti giornalieri fatta salva la particolare articolazione oraria del venerdì lavorato a 6 ore, che dovrà essere gestita, sempre a livello sperimentale ed in attesa

di eventuali diversi accordi, con il semplice allungamento di 30 minuti delle prestazioni dal lunedì al giovedì lasciando così inalterata la prestazione del venerdì.

2. **Orario di lavoro del personale mobile** di cui all'art. 28.1.6.b del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012– turni non cadenzati sulle 24 ore (adeguamento dell'orario settimanale a 38 ore):

2.1 SP1 - Trasporto Passeggeri Veloce (Art.28 2.1.c CCNL MAF)

Sono ricompresi in questa tipologia di servizi i trasporti di seguito specificati a titolo esemplificativo:

Freccia Rossa, Freccia Argento e gli altri servizi comunque identificati quali servizi “ ... circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC”.

2.2 Condotta (Art.28 2.1.c CCNL MAF)

Attività nel corso della quale il macchinista è responsabile della guida di un treno e che può essere classificata in due diverse tipologie, complementari tra loro:

- *Condotta Continuativa*: è data dall'attività di guida ad uno o più treni, comprensiva delle soste inferiori a 15 minuti e di tutte le attività accessorie e complementari connesse all'attività di guida ad esclusione di quelle in partenza e arrivo. E' interrotta quando vi sia una interruzione (pausa) di almeno 15 minuti netti, nei quali il PdM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero una fermata in orario di almeno 30 minuti, nei quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione.
- *Condotta effettiva*: sommatoria, nel periodo di lavoro giornaliero, di più periodi di condotta continuativa.

2.3 Tempi accessori maggiorati in SP2 con modulo MEC1 o MEC4

Sono confermati i tempi accessori attualmente in vigore

2.4 Riposi Settimanali Qualitativi/Quantitativi (Art.13 2.4.3 e 2.7 CA GFS)

I Riposi Settimanali Qualitativi/Quantitativi sono programmati nei turni individuali e commisurati all'effettiva presenza ai treni, intendendosi goduti in caso di assenza superiore ai 7 giorni con l'esclusione di quelli eventualmente ricadenti nel periodo di ferie turnificate previste dal CCNL.



2.5 Riposi giornalieri fuori residenza in SP1 (Art.28 2.7.A.3 CCNL MAF)

In caso di ritardo del treno, il RFR deve comunque essere garantito, in gestione, nel rispetto della normativa generale di riferimento, che prevede una durata minima di 7 ore ed una prestazione massima complessiva di 17 ore con una prestazione massima diurna di 8 ore e 30 minuti.

2.6 Assenza su prestazione con RFR (Art.28 2.7.A.3 CCNL MAF)

Fatta salva la durata di 24 h di assenza dal servizio in caso di ferie, permesso, AG, ecc. il lavoratore che richieda una assenza in corrispondenza di una prestazione con RFR, sarà esentato dal servizio sia per la prestazione in andata che per quella di ritorno.

Conseguentemente nella giornata successiva, trascorse le 24 ore dall'inizio dell'assenza, sarà in posizione di disponibilità.

Nel caso di richiesta di assenza nella giornata coincidente con la sola prestazione di ritorno, dovrà essere coperto l'intero periodo contabilizzando:

- 2 giornate di assenza pari a 48 ore di libertà dal servizio
- 1,5 giornate di assenza, a facoltà del dipendente, se il turno prevede una partenza sul terzo giorno almeno 8 ore prima dell'ipotetica ora di presentazione maturata con le 2 giornate di assenza.

2.7 Assenza per recupero prestazioni rese in coincidenza di giornate festive (Art.30 2.2 CCNL MAF)

Il personale ha titolo, entro i 90 giorni successivi alla festività, al recupero di:

- una intera giornata, utilizzando le stesse modalità di computo previste per una giornata di ferie, nei casi in cui venga resa una prestazione superiore a 3 ore;
- mezza giornata, qualora la prestazione resa sia pari o inferiore a 3 ore. In tal caso, il personale che voglia avvalersi della facoltà del recupero dovrà richiedere una intera giornata di libertà dal servizio, in cui verrà computata anche mezza giornata di ferie o permesso.

2.8 Assenza per recupero riposo coincidente con giornate festive (Art.30 2.4 CCNL MAF)

Qualora il riposo settimanale di cui all'art. 28 2.4 CCNL MAF, coincida con una giornata festiva di cui al punto 2.1 dell'art. 30 CCNL MAF, il personale interessato ha diritto alla fruizione, entro 90 giorni dalla data della festività di cui sopra, di un'altra giornata di riposo, per la quale verranno utilizzate le stesse modalità di computo previste per una giornata di ferie.

2.9 Assenza per malattia, infortunio (Art.32 CCNL MAF)

La ripresa del servizio dopo l'assenza per malattia, potrà avvenire dalle ore 0:01 del giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno di malattia.



2.10 Assenze giustificate

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni contrattuali in merito ai permessi retribuiti per donazione sangue e donazione midollo osseo di cui all'art. 43 CCNL MAF, per le restanti giornate di A.G. valgono le stesse modalità di computo previste per le giornate di ferie

2.11 Assenza per sciopero

Sono confermate le attuali disposizioni.

2.12 Prestazione in coincidenza con il Riposo Settimanale

Garantendo la normale cadenza dei riposi nei turni, nel caso sia necessario richiedere prestazioni straordinarie al lavoratore in coincidenza con il periodo di riposo settimanale, ciò è possibile esclusivamente nella giornata identificata come INTERVALLO (e non in quella identificata nel turno come "riposo settimanale") purchè:

- sia garantito il riposo minimo giornaliero come previsto contrattualmente tra l'ultimo servizio svolto e la prestazione straordinaria;
- la durata del riposo settimanale, comprendente la giornata di riposo settimanale, sia di almeno 35 ore;
- la somma dei due riposi sopra evidenziati garantisca un minimo di 48 ore .

2.13 Prestazione in coincidenza di Intervallo Tecnico

Nella normale cadenza dei servizi contenuti nei turni individuali, possono presentarsi giornate denominate INTERVALLO TECNICO.

In tali giornate, al personale possono essere richieste prestazioni straordinarie purchè:

- il riposo giornaliero tra l'ultimo servizio svolto e la prestazione straordinaria in coincidenza con l'intervallo tecnico non sia inferiore ad 11 ore;
- il riposo giornaliero tra la prestazione straordinaria in coincidenza con l'intervallo tecnico ed il successivo servizio di turno (o l'ora di disponibilità se non di turno) non sia inferiore ad 11 ore.

2.14 Pause (Art.28 2.1.c CCNL MAF)

Le pause sono elemento esclusivo di programmazione; devono essere programmate oltre la prima ora di servizio ed entro l'ultima ora del termine della prestazione.

Per effetto della perturbazione del traffico o eventi eccezionali, in fase gestionale si potrà prevederne l'opportuna ricollocazione al fine di non provocare ritardi ai treni.

Si sottolinea che la pausa risulta fruita ogni qualvolta il personale non è nell'esercizio delle proprie specifiche funzioni.

3. Diritto al pasto (Art.51 CCNL MAF)

- 3.1 Il personale che effettua una prestazione lavorativa superiore alle 6 ore acquisisce il diritto alla fruizione del pasto. Per il personale mobile la fruizione è riconosciuta se la prestazione lavorativa resa è almeno pari a 6 ore.



- 3.2 Al personale mobile che impegni per almeno due ore le fasce 11:00 – 15:00 o 18:00 – 22:00, anche se la prestazione effettuata è inferiore alle 6 ore, sarà riconosciuta la fruizione del pasto.
- 3.3 Al personale mobile che nello stesso periodo di lavoro giornaliero impegna per più di due ore le fasce 11:00 – 15:00 e 18:00 – 22:00 (es. 12:59-20:01), sarà riconosciuta la fruizione di un solo pasto.
- 3.4 Nei casi in cui la località di fruizione del pasto sia sprovvista di mensa o di esercizi convenzionati, il personale avrà diritto ad un ticket per la fruizione del pasto, ai sensi dell'art. 51 punto 6, II capoverso, del CCNL Mobilità/Area AF e dell'art. 18 punto 1 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.
- 3.5 La presente disposizione sostituisce tutti i precedenti accordi/disposizioni in materia, confermando che, per ciascun periodo di lavoro è ammessa la fruizione di un solo pasto.

Le disposizioni sopra riportate sono riferibili alle articolazioni di orario attualmente in vigore e sono eventualmente modificabili, per esigenze organizzative, secondo i criteri previsti dal nuovo CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

Luciano Stocchi
